DISPOSIZIONI URGENTI E MISURE DI SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

Art. 4

Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi

L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1677-bis (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica relativi alle attivita' di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto».

Versione in vigore dal 24 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-e-misure-di-sostegno-ai-settori-dell/art-4-disciplina-applicabile-ai-contratti-di-autotrasporto-di-cose-per

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it